

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 850

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori ANESI, ACQUAVIVA, ANGELONI,  
BARBIERI, BENVENUTI, BOSO, BRATINA, CANNARIATO,  
CARLOTTO, CARPENEDO, COCCIU, CUTRERA, DUJANY,  
FERRARA Vito, FORCIERI, GALUPPO, LIBERATORI,  
MACCANICO, MANFROI, MARNIGA, PARISI Vittorio, PEZZONI,  
PICCOLI, PIERANI, PIERRI, POSTAL, RAPISARDA, RIVIERA,  
ROBOL, ROCCHI, ROMEO, RUFFOLO, RUSSO Giuseppe,  
SCEVAROLLI, SCHEDA, SELLITTI, STRUFFI, VINCI, VOZZI e  
ZAPPASODI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1992**

---

**Norme a favore del gruppo linguistico ladino  
della provincia di Trento**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce integralmente la proposta di legge costituzionale che detta norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento nel testo - unificato - già approvato dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella X Legislatura (disegno di legge n. 1125).

Tale proposta si pone l'obiettivo di riconoscere alla minoranza linguistica ladina della provincia di Trento (Val di Fassa) le forme di tutela previste dallo statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige.

La proposta è stata, come noto, oggetto di una tormentata vicenda parlamentare, protrattasi per tre legislature.

All'inizio della X Legislatura fu presentata la proposta di legge costituzionale Ferrandi ed altri n. 1125, sottoscritta da deputati dei Gruppi democristiano, comunista, socialista, della sinistra indipendente e verde. Tale proposta, recante norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, riproduceva il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali nella IX Legislatura, nel dicembre 1983, in applicazione dell'articolo 107, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati: esso era infatti già stato approvato dalla I Commissione nella VIII Legislatura, nell'agosto 1982.

L'articolo 1 della proposta stabilisce che le leggi sulle elezioni del Consiglio regionali e del Consiglio provinciale di Trento devono garantire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento.

L'articolo 2 stabilisce che nei comuni di

Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei la lingua ladina sarà usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiranno materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo. Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituirà titolo di precedenza assoluta.

Si prevede inoltre che per l'amministrazione delle scuole della Valle di Fassa, il Ministro della pubblica istruzione nominerà un intendente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti ladini del consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento.

L'articolo 3 prevede che la provincia autonoma di Trento utilizzi i propri stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e dell'entità del suo bisogno.

L'articolo 4 concede l'uso della lingua ladina nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali e nella redazione degli atti pubblici.

L'articolo 5 assegna al Tribunale regionale di giustizia amministrativa la competenza a decidere sugli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità dei ladini residenti nella provincia di Trento.

L'articolo 6 disciplina infine l'emanazione di decreti legislativi di attuazione.

Si confida dunque nella rapida conclusione di una vicenda parlamentare tanto tormentata con l'approvazione di una disciplina essenziale per dare svolgimento ai precetti dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. All'articolo 62 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi sull'elezione del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento».

**Art. 2.**

1. Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, è sostituito dai seguenti commi:

«Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladine costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo. La lingua ladina è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza assoluta.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime località la

conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'accesso al pubblico impiego.

Per l'amministrazione delle scuole della Val di Fassa il Ministro della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti ladini del consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento».

#### Art. 3.

1. La provincia autonoma di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e della misura delle relative esigenze.

#### Art. 4.

1. Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui all'articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana sia quella ladina.

2. Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al comma 1 è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

#### Art. 5.

1. All'articolo 92 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento, spetta al tribunale regionale di giustizia amministrativa».

## Art. 6.

1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due in rappresentanza della provincia autonoma di Trento; di questi ultimi due, uno è designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine, l'altro è designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui al precedente articolo 2. Tale assemblea, convocata a tal fine dal presidente della giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.